



CAPITOLATO TECNICO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'OSPEDALE "FACCANONI" DI SARNICO (BG) PER UN PERIODO DI NOVE ANNI

SOMMARIO

ART. N. 1: OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. N. 2: DURATA DEL CONTRATTO

ART. N. 3: MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1: ATTIVITA' SANITARIE

ART. N. 4: ASSETTO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE

ART. N. 5: ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE

ART. N. 6: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. N. 7: BENI IMMOBILI E BENI MOBILI (ATTREZZATURE SANITARIE, ARREDI,
HARDWARE E SOFTWARE)

Consegna dei beni

Custodia e manutenzione dei beni immobili

Gestione spazi dedicati alla sosta

Insegna e logo

Fiscalità immobili in concessione

Voltura utenze

Gestione servizi di ristorazione a favore degli utenti non degenti

Lavori di miglioramento in capo al Concessionario

Attrezzature sanitarie

Arredi e altri cespiti

Hardware e Software

ART. N. 8: VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CANONE CONCESSORIO –
TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE

ART. N. 9: RENDICONTAZIONE ECONOMICA

ART. N. 10: COSTI DI GESTIONE DI DIRETTA IMPUTAZIONE



ASST Bergamo Est

ART. N. 11: CONTROLLO GESTIONALE

ART. N.12: SUBENTRO NEI CONTRATTI

ART. N.13: MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

ART. N.14: DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DELLA GESTIONE

ART. N. 15: DEFINIZIONE RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA
E DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE

ART. N. 16: ASSICURAZIONI

ART.N. 17: RECESSO E RISOLUZIONE DAL CONTRATTO

ART. N. 18: PERSONALE

ART. N. 19: GESTIONE DEL PERSONALE

ART. N. 20: CLAUSOLA SOCIALE

ART. N. 21: SICUREZZA DEL LAVORO E RISCHI DA INTERFERENZE

Prescrizioni generali

Rischi da interferenze: attuazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. N. 22 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DI
DECORRENZA E DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE.

Ricavi

ART. N. 23 NORMA FINALE



ART. N. 1: OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente Capitolato tecnico speciale descrittivo e prestazionale, di seguito, per brevità, Capitolato Speciale, è la gestione, in regime di concessione, ai sensi degli artt. 176 e segg. del D. Lgs n. 36 del 31.03.2023 e ss. mm. ii., di seguito, per brevità, Codice dei contratti, dei servizi sanitari (servizi core) e non sanitari (servizi no core) presso il Presidio Ospedaliero “Faccanoni” di Sarnico (BG), di seguito, per brevità, Presidio Ospedaliero “Faccanoni”, struttura sanitaria appartenente all’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale Bergamo Est, di seguito, per brevità, ASST Bergamo Est o Amministrazione concedente, con sede legale in Seriate (BG), Via Paderno n.21.

I servizi sanitari/ospedalieri (core) oggetto di concessione sono quelli riportati negli Assetti organizzativi funzionali autorizzati, accreditati e a contratto con il Servizio Sanitario Lombardo (SSL), di cui all’Allegato P1) del presente Capitolato Speciale.

I servizi sanitari e sociosanitari (servizi core) dovranno essere erogati in conformità agli standard strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente nel tempo.

I servizi sanitari non sono oggetto di sub-concessione.

I servizi non sanitari (servizi no core) consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella gestione e manutenzione dei beni immobili e mobili, nei servizi di pulizia, mensa, lavanderia e sterilizzazione e quant’altro necessario per il funzionamento della struttura sanitaria e la sicurezza di operatori e utenti/pazienti ovvero dell’edificio e delle aree di pertinenza, degli impianti, delle attrezzature e delle apparecchiature.

Le prestazioni e le attività oggetto del presente Capitolato costituiscono adempimenti minimi ed obbligatori e sono richiesti al Concessionario pena esclusione.

Il Concessionario dovrà mantenere la natura del Presidio Ospedaliero “Faccanoni” quale struttura sanitaria di ricovero e cura, autorizzata e accreditata ai fini della contrattualizzazione con il SSL, per le attività ricomprese negli Assetti organizzativi funzionali.



ART. N. 2: DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione avrà durata di nove anni con decorrenza dalla data del 13.02.2026. Alla scadenza del contratto il Concessionario, se richiesto dall'ASST, è tenuto a continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando l'ASST medesima non abbia provveduto ad individuare un nuovo Concessionario o ad assumere in proprio la gestione del Presidio Ospedaliero "Faccanoni" di Sarnico (BG).

ART. N. 3: MODALITA' DI ESECUZIONE

La ASST Bergamo Est, per la gestione delle attività oggetto del presente Capitolato speciale, metterà a disposizione del Concessionario la struttura ospedaliera denominata Presidio Ospedaliero "Faccanoni" di Sarnico, di sua proprietà, ubicata nel Comune di Sarnico, in via P. A. Faccanoni n. 6, contrassegnata nella planimetria allegata al presente Capitolato Speciale (Allegato P2).

Il Concessionario dovrà garantire il personale necessario per il corretto svolgimento delle attività sanitarie connesse, nonché le attrezzature e gli arredi occorrenti a completamento di quanto eventualmente non già presente presso la struttura.

Sono a carico del Concessionario tutti i servizi connessi al funzionamento del Presidio Ospedaliero in argomento, ivi compresi quelli afferenti alle funzioni amministrative e tecniche volte ad assicurare l'ordinaria funzionalità del presidio medesimo, nonché ogni altro servizio che si renderà necessario per lo svolgimento delle attività.

Il Concessionario della gestione dell'Ospedale "Faccanoni" di Sarnico dovrà mantenere la natura riabilitativa ed internistica del Presidio e potrà proporre ed intraprendere attività nuove rispetto a quelle sino ad oggi svolte purché non alterino la vocazione riabilitativa del Presidio e siano coerenti con gli indirizzi programmatori nazionali e regionali. In particolare tali attività (quali, ad esempio, l'attivazione di posti letto per subacuti) potranno essere intraprese previa valutazione congiunta di coerenza con la programmazione regionale e locale da parte dell'ASST di Bergamo Est e dell'ATS di Bergamo.

Sarà quindi cura del concessionario gestire il processo di accreditamento di ulteriori posti letto con l'ATS di Bergamo.

L'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti agli altri servizi ricompresi in assetto (di



seguito denominate "Attività") è obbligatoria.

Si precisa che i posti letto presenti in assetto afferenti all'U.O. Chirurgia Generale, non sono oggetto della concessione; eventuali diverse esigenze programmatiche che li rendessero necessari saranno definite con l'ASST Bergamo EST,

Nello specifico, è oggetto della concessione, la gestione di:

- n.24 posti di Medicina;
- n.25 posti di Riabilitazione generale e geriatrica;
- n.51 posti di Riabilitazione specialistica;
- Attività ambulatoriale (vedi specialità in assetto), attività di diagnostica per immagini e centro prelievi.

Tale attività risulta già autorizzata ed accreditata (vedi assetto) ed annualmente ATS procede con la stipula del contratto per l'erogazione dei servizi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare:

Nell'anno 2024 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in assetto e per le quali l'Agenzia di tutela della Salute (ATS) ha autorizzato l'erogazione in regime di Servizio Sanitario Regionale previa stipula di contratto è stato stanziato un budget pari ad € 8.400.000,00= per le prestazioni di ricovero e di € 3.928.000,00= per le prestazioni ambulatoriali.

Tali importi rappresentano un indicatore della potenzialità produttiva della struttura in coerenza con le regole attuali che disciplinano il funzionamento del servizio Sanitario Regionale e potrebbero variare in relazione alle scelte della Giunta Regionale.

I servizi/attività sanitari non ricompresi nell'elenco di cui all'allegato n. P1) insistenti nel sedime dell'Ospedale "Faccanoni" di Sarnico sono da intendersi di competenza dell'ASST di Bergamo Est, che li gestisce direttamente ovvero attraverso rapporti di concessione.

Questi servizi non formano oggetto della presente procedura.

I servizi non sanitari (*no core*) consistono nella gestione e manutenzione dei beni immobili e mobili, dei servizi di pulizia, mensa, lavanderia e quant'altro necessario per il



ART. N. 3.1: ATTIVITA' SANITARIE

Il Concessionario deve inoltre:

- a) garantire la piena funzionalità dei servizi accreditati e contrattualizzati con privilegio di afferenza delle patologie acute all'Ospedale Bolognini di Seriate e agli altri presidi ospedalieri afferenti all'ASST di Bergamo Est;
- b) perseguire modelli organizzativi funzionali alla presa in carico del paziente e all'integrazione con i servizi territoriali, in coerenza con la L.R. n. 23/2016 e ss.mm.ii.;
- c) garantire un'articolazione del Presidio dimensionata in funzione delle esigenze dell'utenza e del bacino d'influenza della struttura;
- d) investire almeno il 2% (dueper cento) annuo del budget assegnato dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) per le prestazioni di ricovero e per le prestazioni ambulatoriali. **Tale percentuale rappresenta un valore minimo annuale che va garantito nell'arco di vigenza del contratto.** In ogni caso il Concessionario dovrà attestare annualmente attraverso relazione analitica e idonea documentazione (ad es. fattura di acquisto) le operazioni effettuate;
- e) garantire la manutenzione, il funzionamento e la qualità delle apparecchiature impiegate;
- f) attuare ed aggiornare il sistema di qualità certificato.

Con riferimento al punto a) deve essere data priorità ai fini dell'occupazione dei posti letto agli utenti provenienti dai presidi Ospedalieri dell'ASST Bergamo Est, mettendo a disposizione, su richiesta, almeno il 50% dei posti letto accreditati in particolare per i posti di Medicina e di Riabilitazione Generale e Geriatrica. Le modalità operative attraverso cui l'ASST Bergamo Est potrà inviare utenti per il ricovero presso la sede di Sarnico rientreranno nell'ambito di un'attività di bed management condivisa.

Con riferimento alle attività ambulatoriali, l'ASST Bergamo Est, ai fini del contenimento dei tempi d'attesa, potrà chiedere al concessionario di orientare la programmazione delle attività verso le visite/prestazioni maggiormente critiche definendo percorsi privilegiati per gli utenti in carico all'ASST.

ART. N. 4: ASSETTO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE



ASST Bergamo Est

Il Concessionario dovrà erogare, per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di seguito, per brevità, SSL, le prestazioni sanitarie rientranti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, nonché negli eventuali livelli integrativi regionali nei diversi setting assistenziali (di ricovero ordinario, a ciclo diurno, ambulatoriale), nell'ambito degli Assetti organizzativi funzionali autorizzati, accreditati ai fini della contrattualizzazione con ATS Bergamo.

La dotazione funzionale del Presidio Ospedaliero comprende:

- nell'ambito sanitario/ospedaliero tutte le attività di ricovero e ambulatoriali coerenti con quanto richiamato all'art. 1 del presente Capitolato speciale;
- sarà cura del Concessionario garantire, per le prestazioni nei vari setting, il rispetto delle disposizioni regionali/nazionali in materia di appropriatezza clinico-assistenziale, per il governo delle liste d'attesa e delle regolamentazioni per l'offerta in libera professione.

Come sopra indicato il Concessionario potrà erogare ulteriori prestazioni, nei limiti di una diligente gestione, in un'ottica di riqualificazione dell'attuale offerta purché rientranti nel perimetro dell'assetto accreditato, e comunque previo nulla osta della ASST Bergamo Est, ovvero anche in ampliamento se in coerenza con la programmazione sanitaria in capo alla ATS Bergamo.

Sarà quindi cura del Concessionario gestire il processo di autorizzazione e accreditamento di tali attività con l'ATS Bergamo ed eventuale contrattualizzazione.

ART. N. 5: ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE

Il Concessionario fornisce all'ASST, ove necessario e richiesto, le prestazioni ambulatoriali erogate nel presidio al costo previsto nel vigente tariffario regionale scontato del 10% (diecipercento).

L'ASST fornisce al Concessionario le prestazioni ambulatoriali, ove richieste, necessarie al funzionamento delle Attività al costo previsto nel vigente tariffario regionale scontato del 10% (diecipercento).

ART. N. 6: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario competeranno in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai



ASST Bergamo Est

fini dell'ottenimento e del mantenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni amministrative e sanitarie per l'esercizio e l'accreditamento delle attività sanitarie oggetto di concessione.

Il Concessionario dovrà altresì attivarsi per quanto necessario ai fini della sottoscrizione del relativo contratto per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici con l'ATS di Bergamo per l'erogazione delle prestazioni con oneri a carico del SSL

A tal fine il Concessionario sarà tenuto tra l'altro:

- agli adempimenti finalizzati al subentro nella titolarità dell'accreditamento (voltura);
- a mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
- a garantire i livelli assistenziali di assistenza (LEA) previsti nel perimetro dell'assetto accreditato formalmente assegnato con riferimento alle attività sanitarie/ospedaliere e sociosanitarie/territoriali;
- ad erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991 laddove applicabile;
- ad assumere la gestione delle attività sanitarie, dotando il Presidio Ospedaliero di ogni risorsa occorrente e necessaria allo svolgimento delle attività medesime, garantendo il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, autorizzativi e di accreditamento istituzionale, previsti dalla normativa nazionale e regionale per le strutture/servizi ricompresi negli assetti accreditati;
- a dotare in particolare il Presidio Ospedaliero:
 - delle risorse umane nei profili professionali necessari alle prestazioni sanitarie e rapportati al volume delle attività (es: medici, operatori delle professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, amministrativi, tecnici, ecc...);
 - delle risorse strumentali (arredi, attrezzature e apparecchiature) garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria, come meglio precisato più oltre;
 - delle forniture di farmaci, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale ed altri ausili;
 - dei servizi non sanitari (raccolta e smaltimento rifiuti, lavanolo, pulizie, sterilizzazione, ristorazione e altri servizi alberghieri);
- a garantire la qualificazione e l'aggiornamento continuo degli operatori tramite idonei iter



formativi;

- a rispettare la legislazione di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., come meglio precisato più oltre, e di rischio clinico e sicurezza delle cure e della persona assistita di cui alla Legge 8/03/2017 n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, e in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”;
- ad assicurare livelli di qualità, efficienza e sicurezza delle tecnologie e dei presidi sanitari;
- a gestire le liste d’attesa secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità;
- ad integrare i servizi nella rete regionale di prenotazione nei termini e con le modalità definite dalla Regione;
- ad assicurare PDTA per l’erogazione di prestazioni sanitarie almeno nelle principali, per numerosità o per rischiosità, nel rispetto della continuità assistenziale ospedale-territorio e dell’appropriatezza clinica e organizzativa, anche in coerenza con le articolazioni delle reti clinico-assistenziali di patologia definite da Regione Lombardia.

Il Concessionario dovrà assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie secondo la migliore prassi medica e scientifica, fermi i requisiti di accreditamento.

Il Concessionario sarà tenuto all’osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario/sociosanitario;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- sistema informativo sanitario con particolare riferimento ai flussi ministeriali e regionali garantendone qualità, completezza ed appropriatezza nella compilazione e tempestività nella trasmissione;
- compilazione e tenuta documentale, in special modo quella sanitaria, nel rispetto delle indicazioni del Titolare di Classificazione e Massimario di Scarto della Documentazione del Sistema Sanitario e Sociosanitario Regionale Lombardo vigente nel tempo.

Il Concessionario dovrà adottare il Codice Etico e il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs 231/2001, impegnandosi ad applicare le misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell’attuazione delle previsioni enunciate nel codice e nel modello.



ASST Bergamo Est

Il Concessionario dovrà attenersi, anche per il tramite del proprio personale, al rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come novellato dal D. Lgs. n.101/2018.

Il Concessionario dovrà infine provvedere in maniera puntuale e periodica ad inoltrare a questa ASST Bergamo Est i flussi di ricovero (SDO) e ambulatoriali (28 SAN,...) già garantiti in termini di debito informativo.

ART. N. 7: BENI IMMOBILI E BENI MOBILI (ATTREZZATURE SANITARIE, ARREDI, HARDWARE E SOFTWARE)

Consegna dei beni

L'ASST Bergamo Est mette a disposizione del Concessionario l'immobile con gli arredi, le apparecchiature elettromedicali, lo strumentario chirurgico presenti presso il Presidio Ospedaliero "Faccanoni" di Sarnico e di cui ha la piena disponibilità (in quanto proprietario), nelle quantità e tipologie risultanti dall'inventario fisico dei beni come riportato nell'allegato P3) al presente Capitolato Speciale.

Gli immobili verranno consegnati al Concessionario, che li accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti, in quanto adeguati all'esercizio delle attività oggetto del contratto di Concessione, fatte salve eventuali evidenze riscontrate ed annotate nel verbale di consegna.

All'atto di immissione in possesso degli immobili verrà redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, ricognitivo dello stato di consistenza dei beni.

Custodia e manutenzione dei beni immobili

Il Concessionario, fermo l'assetto accreditato, gestisce a proprio esclusivo rischio gli immobili e gli spazi che l'ASST Bergamo Est mette a disposizione.

Il Concessionario provvede alla manutenzione ordinaria degli immobili in concessione, finalizzata al mantenimento della loro funzionalità, sicurezza e decoro, come disposto dall'art. 1590 c. c.

Il Concessionario, al termine della concessione, dovrà restituire l'immobile all' ASST



ASST Bergamo Est

Bergamo Est nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo migliorie autorizzate dall'Amministrazione concedente, in conformità alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità al contratto.

Si ritiene compreso in questa descrizione, in termini di conformità all'uso e in carico al Concessionario, il mantenimento della conformità alle norme. La conformità degli immobili deve essere mantenuta in essere secondo le manutenzioni programmate e le eventuali visite di controllo previste, specialmente quando devono essere effettuate da soggetti terzi.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere qualora indifferibile necessario e alla manutenzione straordinaria degli immobili. Per "interventi di manutenzione straordinaria" si intendono le opere e le modifiche per rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali ed impiantistiche degli edifici, che, durante la concessione, si rendessero necessarie per vetustà o per guasti imprevisti, non risolvibili con interventi di manutenzione correttiva nonché per renderli conformi ad eventuali norme in vigore ed emanate anche successivamente alla stipula del contratto.

Il Concessionario esegue gli interventi di manutenzione ordinaria ed i connessi adempimenti tecnici ed amministrativi volti a mantenere i requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici, previsti dalle norme tecniche e dalla normativa relativa alla autorizzazione sanitaria e all'accreditamento, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: certificato di agibilità, protezione antisismica, protezione acustica, protezione elettromagnetica, protezione e prevenzione incendi, impianti elettrici, impianti di messa a terra, impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti di sollevamento per persone e/o materiali, impianti meccanici e di condizionamento, impianti idraulici, abbattimento barriere architettoniche. Ad esempio: controlli da organismo notificato su ascensori e relative manutenzioni periodiche; registro manutenzioni impianti e dispositivi relativi alla prevenzione incendi, ecc.

Il Concessionario provvede alla puntuale e precisa tenuta di un registro di tutti gli interventi edilizi effettuati in durante l'intero corso del contratto di concessione.

Tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto del quadro normativo vigente nel momento della programmazione e dell'esecuzione, acquisendo ogni dovuta autorizzazione o parere propedeutico e relativa attestazione successiva.

Il Concessionario, per il primo anno, entro tre mesi dalla consegna dei locali invia ad ASST il piano delle attività di manutenzione programmata dell'anno in corso. Eventuali verifiche e manutenzioni obbligatorie in scadenza dovranno essere eseguite anche nelle more della redazione del piano di manutenzione annuale.



Il Concessionario a regime, entro il 31 dicembre di ogni anno, invia all'ASST Bergamo Est il Piano Manutenzioni Programmate dell'anno solare successivo, contenente le tempistiche previste di ogni intervento.

Il suddetto Piano dovrà essere approvato da questa Amministrazione concedente entro trenta giorni dalla comunicazione di invio dello stesso.

Resta inteso che questa Amministrazione concedente può comunque riservarsi di chiedere chiarimenti e apportare nel rispetto del contratto di concessione le dovute modifiche e/o integrazioni.

Il Concessionario invia all' ASST Bergamo Est, entro il 30/04 di ogni anno successivo al primo, copia digitale dei registri delle manutenzioni ordinaria degli immobili e degli impianti (effettuate nel corso dell'anno precedente) e copia dell'elenco delle riparazioni (con particolare riferimento agli elementi non compresi nei registri), contenenti gli elementi minimi di identificazione del luogo (piano e stanza), dell'oggetto del guasto, della riparazione.

Nella stessa occasione, ovvero in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità, il Concessionario trasmette alla ASST Bergamo Est una relazione dello stato complessivo dell'immobile e degli impianti, al fine di procedere alla programmazione ed alla realizzazione dell'opera, secondo i tempi e le modalità che saranno stabilite in fase di programmazione.

Alla luce di quanto sopra quest'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di applicare, nel caso del mancato rispetto dei termini indicati dal piano delle Manutenzioni Programmate, ai sensi dell'art. n.126 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le penali dovute per il ritardato adempimento, calcolate in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare del valore dell'intervento previsto dal suddetto Piano di Manutenzione Programmata.

Tutti i registri ed i documenti di pianificazione devono essere consegnati su supporto informatico, che comprenda tutta la documentazione afferente nei formati:

- editabile;
- pdf;
- pdf firmato digitalmente.



ASST Bergamo Est

Il Concessionario, al termine del contratto di concessione, riconsegna gli immobili in stato idoneo alla prosecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Tale stato sarà accertato mediante:

- una perizia che accerti lo stato di consistenza e conservazione dell'immobile, redatta da una Commissione tecnica composta da 3 membri, così costituita: un membro incaricato a cura e spese del Concessionario, un membro incaricato a cura e spese di ASST Bergamo Est, ed un terzo membro indicato dai primi due membri, le spese per il terzo membro sono divise in parti uguali fra ASST Bergamo Est ed il Concessionario, con incarico che non potrà superare il valore del membro individuato da ASST Bergamo Est. La succitata relazione dovrà essere emessa in forma di "perizia giurata"
- un inventario (anche in versione digitale lavorabile, come database aperto o foglio elettronico), che accerti la consistenza di impianti.

Gestione spazi dedicati alla sosta

Il Concessionario inoltre dovrà consentire la sosta, all'interno del Presidio Ospedaliero "Faccanoni" di Sarnico ai veicoli utilizzati dall'ASST Bergamo Est senza alcun onere in capo a quest'ultima, per il tempo necessario all'espletamento delle attività di servizio.

Insegna e logo

Il Concessionario nell'esercizio dell'attività utilizzerà la propria insegna e il proprio logo insieme al logo dell'ASST Bergamo Est.

Il Concessionario si impegna a sostituire la nuova insegna con l'insegna fornita da ASST Bergamo Est alla data di scadenza della Concessione.

Fiscalità' immobili in concessione

A decorrere dall'inizio della Concessione, il Concessionario sarà tenuto ad adempiere alla TARI e altre imposte che abbiano come causale l'uso del bene immobile, mentre rimangono a carico di ASST-di Bergamo Est tutti gli altri oneri tributari, quali l'IMU, relativi alla proprietà del complesso ospedaliero.

Voltura utenze

Il Concessionario provvede a volturare a proprio carico i contratti di fornitura di tutte le

**ASST Bergamo Est**

utenze necessarie all'esecuzione del contratto ed in particolare delle utenze relative a energia, calore, fonia, acqua potabile, scarico acque nere e meteoriche. Sul verbale di consegna saranno annotate le letture dei rispettivi contatori al tempo t-0 rispetto alle quali al termine del contratto, all'atto della restituzione del Presidio Ospedaliero, il Concessionario provvederà al conguaglio.

Gestione servizi di ristorazione a favore degli utenti non degenti

Il Concessionario garantisce al personale dell'ASST Bergamo Est, che opera presso il Presidio Ospedaliero "Faccanoni" di Sarnico a vario titolo (es. Casa di Comunità - Cra) la fruizione del servizio mensa, ed applica all'ASST Bergamo Est le medesime condizioni a lui riservate dal fornitore del servizio.

Lavori di adeguamento e ristrutturazione in capo al Concessionario

A partire dall'avvio del contratto di concessione, il Concessionario dovrà entro i successivi sei mesi presentare il progetto tecnico di adeguamento e ristrutturazione richiesto che dovrà essere approvato da questa Amministrazione concedente entro trenta giorni dalla comunicazione di invio dello stesso.

Quindi il Concessionario dovrà procedere con spese a proprio carico, alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione/adeguamento per i Mq che si evincono sotto indicata tabella.

Alla luce di quanto sopra i Mq di potenziale ristrutturazione sono pari a Mq n.5173 così suddivisi:

ANALISI DEI COSTI PARAMETRICI DI RIQUALIFICAZIONE

Costo per la ristrutturazione dei reparti interni		
Destinazione generale	Tipologia di area funzionale	Superficie lorda di pavimento dedicata [m²]
Aree sanitarie	Servizi sanitari - P. 0 - Amb. Deg.	2358
	Servizi sanitari -P. 1 - Amb. Deg.	1270



Aree non sanitarie	Servizi collettivi - Spogliatoi, depositi, magazzini e Piazzola Ecologica	1480
	Servizi collettivi – Cappella	65
Totale		5173

Il valore dei succitati lavori di ristrutturazione e adeguamento è stato stimato da questa Amministrazione Concedente in circa Euro 10.800.000,00=.

Il Concessionario aggiudicatario dovrà provvedere a ristrutturare almeno il 60% (Sessanta%) circa delle aree evidenziate in verde e risultanti dalle planimetrie allegate Allegato 2a) Pianta Piano Interrato - Allegato 2b) Pianta Piano Terra – Allegato 2c) Pianta Piano Primo e Secondo, per un costo stimato da quest'Amministrazione Concedente pari ad Euro 6.500.000,00=.

Il 60% dei lavori richiesti dovrà inoltre comprendere il 60% di tutte le Aree Sanitarie e non Sanitarie sopra descritte, nella fattispecie:

Aree Sanitarie:

Servizi sanitari - P. 0 – Ambito Degenze il 60% di Mq.2.358.

Servizi sanitari - P. 1 – Ambito Degenze il 60% di Mq.1.270.

Aree non Sanitarie:

Servizi collettivi – Spogliatoi, Depositi e magazzini il 60% di Mq.1.480.

Relativamente ai Servizi Collettivi - Cappella Mq. 65 e Piazzola Ecologica Mq 70 il Concessionario dovrà realizzarla nel Primo anno di concessione nella misura del 100% dei metri quadrati previsti.

I lavori di ristrutturazione e adeguamento di cui sopra dovranno essere, ad eccezione della Cappella e Piazzola Ecologica, realizzati dal Concessionario entro tre anni dall'approvazione del progetto di adeguamento e ristrutturazione da parte di questa Amministrazione concedente nel rispetto delle percentuali qui di seguito indicate:

- Primo anno dall'approvazione del progetto di cui sopra almeno il 40% (Quaranta per



- cento) dei lavori di adeguamento e ristrutturazione.
- Secondo anno dall'approvazione del progetto di cui sopra almeno il 30% (Trenta per cento) dei lavori di adeguamento e ristrutturazione.
- Terzo anno dall'approvazione del progetto di cui sopra il restante 30% (Trenta per cento) dei lavori di adeguamento e ristrutturazione.

Il progetto di ristrutturazione e adeguamento che dovrà preservare la logica organizzativa originale, dovrà ottimizzare gli spazi e i percorsi per migliorare l'efficienza operativa e l'assistenza ai pazienti.

Dovrà riguardare tanto la degenza quanto le aree dedicate alla diagnosi e alla cura. Una degenza certamente più confortevole: camere singole e doppie, tutte climatizzate e tutte dotate di servizi igienici.

Dovrà ottimizzare i flussi di pazienti, personale e materiali, con una particolare attenzione alla logistica considerando un ampliamento e una riqualificazione delle aree interessate.

Dal punto di vista energetico, l'ospedale dovrà essere adeguato agli standard normativi vigenti con l'integrazione di energie rinnovabili.

Pertanto gli Operatori Economici partecipanti dovranno predisporre un apposito cronoprogramma degli interventi di adeguamento e ristrutturazione che dovranno effettuare nei tempi sopra indicati.

Alla luce di quanto sopra quest'Amministrazione Concedente, salvo nei casi in cui il ritardo sia dovuto per motivi organizzativi e gestionali legati alla succitata, si riserva la facoltà di applicare, nel caso del mancato rispetto dei termini indicati dal Cronoprogramma dei lavori da eseguire, ai sensi dell'art. n.126 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le penali dovute per il ritardato adempimento, calcolate in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare del valore dell'intervento previsto dal succitato Cronoprogramma dei Lavori.

I partecipanti alla gara potranno proporre lavori ulteriori, con oneri interamente a carico del Concessionario e non gravanti sul risultato economico della gestione del Presidio, che saranno oggetto di valutazione tecnico – qualitativa da parte di questa ASST Appaltante, riguardanti:



- **Aumento e/o completamento delle aree evidenziate in verde fino al raggiungimento del 100% dei Mq. previsti di cui sopra e stimati da questa Amministrazione concedente in Mq. 5038 (Mq Cappella e Piazzola Ecologica non ricompresi).**

Anche questi ultimi lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, previa programmazione dettagliata, anche in relazione ai tempi di realizzazione, concordata con l'ASST Bergamo Est.

Saranno inoltre a carico del Concessionario gli interventi che comunque si dovessero rendere necessari per l'adeguamento alle norme di legge o ai fini dell'accreditamento regionale delle attività sanitarie.

Alla scadenza della Concessione, i beni immobili, con tutte le opere eseguite, dovranno essere riconsegnati nel pieno possesso del proprietario, senza alcun obbligo di indennità ovvero rimborso a carico dell'ASST Bergamo Est.

Le opere eventualmente realizzate si intenderanno acquisite al patrimonio dell'ASST Bergamo Est, salvo il diritto di quest'ultima di chiedere il ripristino dello status quo ante a cura e spese del Concessionario, in caso di interventi non autorizzati.

Il Concessionario risponderà di tutti i danni causati all'immobile o ai terzi frequentatori nel corso della concessione, nonché di quelli che risulteranno al momento della riconsegna dei beni.

L'ASST Bergamo Est si riserva la facoltà di verificare, con ispezioni periodiche a cura di personale qualificato, debitamente autorizzato, il corretto adempimento delle obbligazioni poste a carico del Concessionario.

Delle consegne dei Beni Immobili e dei relativi impianti, all'inizio ed al termine del contratto, verrà redatto verbale in contraddittorio. Le eventuali difformità riscontrate rispetto ai corrispondenti verbali di consegna dei Beni Immobili o di collaudo per i lavori (opere ed impianti di nuova realizzazione), saranno oggetto di valutazione economica in accordo tra le parti e gli importi relativi in difetto saranno addebitati al Concessionario.

Per i lavori (obbligatori e/o facoltativi) che saranno effettuati:



a) I lavori dovranno concludersi tassativamente entro i termini definiti nel cronoprogramma e nel rispetto dei tempi sopra indicati;

b) Direzione lavori

Sono a carico del Concessionario la direzione dei lavori, nonché la progettazione ed il coordinamento per la sicurezza, per la realizzazione di opere edili e impiantistiche occorrenti per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

Il Concessionario dovrà comunicare all'ASST il nominativo del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza, i quali saranno responsabili, fino al collaudo, delle opere da realizzare.

c) Collaudo

Entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori verrà effettuato da professionisti abilitati nominati dall'ASST il collaudo delle infrastrutture e degli impianti realizzati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1665 e seguenti del Codice Civile.

Le spese relative alle verifiche ed ai collaudi sono a carico del Concessionario.

Attrezzature sanitarie

Le attrezzature sanitarie oggetto di Concessione dovranno essere prese in carico dal Concessionario previa redazione di apposito verbale, debitamente firmato dalle parti.

Per quanto riguarda le attrezzature sanitarie, compresi i software classificati come DM, il concessionario si assumerà ogni responsabilità ed onere relativo alla gestione di tutte le fasi riguardanti la loro vita, dall'accettazione alla dismissione, mantenendo tali attrezzature in un corretto, sicuro, efficace ed efficiente stato di funzionamento, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie/regolamenti (tra cui DM, IVD-MD ed Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), della legislazione nazionale (tra cui D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, D. Lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali) e regionale (tra cui L.R. 33/2009 e ss. mm. e ii. e relativi Decreti regionali attuativi sull'autorizzazione e accreditamento), alle norme tecniche internazionali e nazionali applicabili.

Il concessionario dovrà fornire tutte le attrezzature che rappresentano requisito di accreditamento secondo il D.P.R. 14/01/97, oltre a tutto ciò che riterrà necessarie all'espletamento dell'attività clinica, purché conformi alla normativa vigente, ad integrazione o in sostituzione di quanto dato in concessione dall'ASST Bergamo Est.



ASST Bergamo Est

Il concessionario dovrà garantire nel tempo che il parco macchine sia adeguato all'attività sanitaria che deve assicurare, in relazione alle tecnologie disponibili sul mercato e allo stato dell'arte in termini di innovazione, qualità delle prestazioni diagnostiche, disponibilità delle parti di ricambio, sicurezza e vantaggi per il paziente (ad esempio in termini di riduzione della dose e/o qualità dell'immagine per apparecchi utilizzando radiazioni ionizzanti o di durata e comfort dell'esame) sostituendo opportunamente le apparecchiature obsolete con altre di fascia tecnologica almeno equivalente.

Per quanto riguarda l'alta tecnologia, il concessionario dovrà procedere nel corso del periodo contrattuale alla sostituzione completa di quanto attualmente presente.

Nella fattispecie dovrà provvedere con spese a proprio carico alla sostituzione di:

- n.1 Tomografo Assiale Computerizzato (almeno 64 strati).
- n.1 Tomografo a Risonanza Magnetica (1.5 T).
- n.1 Mammografo digitale con tomosintesi.
- n.1 Portatile per radiografia digitale.
- n. 1 Tavolo telecomandato digitale con fluoroscopia.

E' richiesto inoltre l'ammodernamento tecnologico delle palestre riabilitative, con maggiore riguardo per quella robotica.

Il valore dei succitati investimenti viene stimato in Euro 2.000.000,00= IVA esclusa.

Le forniture di cui sopra dovranno essere realizzate dal Concessionario entro tre anni dall'avvio del Servizio, nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate:

- Entro il primo biennio dall'avvio della concessione: sostituzione di tutte le apparecchiature afferenti alla Radiologia
- Entro il primo triennio dall'avvio della concessione: ammodernamento tecnologico delle palestre riabilitative.

Alla luce di quanto sopra quest'Amministrazione Concedente, salvo nei casi in cui il ritardo sia dovuto per motivi organizzativi e gestionali legati alla succitata, si riserva la facoltà di applicare, nel caso del mancato rispetto dei termini indicati dal Cronoprogramma della



ASST Bergamo Est

fornitura e installazione delle apparecchiature, ai sensi dell'art. n.126 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le penali dovute per il ritardato adempimento, calcolate in misura giornaliera pari all'1,5 per mille del valore stimato della specifica apparecchiatura.

Inoltre, i partecipanti alla gara potranno proporre l'acquisizione di ulteriori nuove apparecchiature elettromedicali e/o attrezzature sanitarie, con oneri interamente a carico del Concessionario e non gravanti sul risultato economico della gestione del Presidio, che saranno oggetto di valutazione tecnico – qualitativa da parte dell'ASST.

Ciò posto i succitati partecipanti dovranno predisporre un apposito cronoprogramma degli acquisti che intendono effettuare nel corso di esecuzione della Concessione stimando un valore economico presunto degli stessi.

Tali sostituzioni integrazioni esulano dagli investimenti pari al 2% di cui all'art. 3.1 del presente Capitolato.

In particolare, il Concessionario è tenuto a sostituire le attrezzature vetuste con attrezzature aggiornate allo stato dell'arte secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020 e dalle linee guida delle specialità cliniche per cui le apparecchiature sono a servizio.

L'effettuazione di eventuali lavori, opere e adeguamenti impiantistici e relativi adempimenti ed oneri (ad es. richieste di autorizzazioni) necessari per la sostituzione, installazione ed implementazione di qualsiasi apparecchiatura saranno interamente a carico del Concessionario.

L'ingresso di nuove apparecchiature dovrà essere comunicato regolarmente all'Amministrazione concedente.

Qualora per vetustà, riorganizzazione tecnica delle attività o per evidenze incorse durante le attività di manutenzione il Concessionario intenda dismettere una apparecchiatura di proprietà dell'Amministrazione concedente, dovrà presentare una relazione evidenziando i motivi per cui si propone la dismissione.

L'Amministrazione concedente comunicherà quindi le modalità di gestione del bene (smaltimento a carico del Concessionario, recupero presso le strutture dell'ASST, etc).

Il Concessionario dovrà mantenere aggiornato l'inventario delle apparecchiature



ASST Bergamo Est

finalizzato alla gestione tecnica e dovrà utilizzare un sistema di gestione informatizzata per la registrazione di tutte le attività di collaudo, manutenzione e dismissione attraverso il fascicolo tecnico elettronico.

Il Concessionario dovrà fornire alla Struttura Ingegneria Clinica dell'ASST un accesso a tale gestionale in sola modalità di visualizzazione.

Per tutte le attrezzature il Concessionario dovrà provvedere a tutte le attività di manutenzione e assistenza tecnica previste dal Fabbricante, eseguite secondo quanto previsto nei protocolli del Fabbricante stesso.

Il concessionario dovrà farsi carico della gestione della dismissione delle attrezzature sanitarie che non rispondano più ai requisiti minimi di sicurezza e/o funzionalità e/o in caso di fuori uso, nonché dei relativi oneri di smaltimento che dovrà avvenire a norma di legge.

Il concessionario dovrà accertarsi che i dati particolari presenti nelle apparecchiature oggetto di dismissione e rottamazione siano inaccessibili.

Il concessionario è inoltre tenuto agli obblighi informativi di cui al Decreto ministeriale del 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" e successive integrazioni.

Le attrezzature installate dal Concessionario durante la vigenza del contratto saranno inventariate dallo stesso e copia dell'inventario, con l'indicazione del titolo di possesso e dei relativi valori d'acquisto, dovrà essere trasmesso periodicamente, al termine di ogni anno di durata della concessione, all'ASST Bergamo Est.

Sono a carico del Concessionario senza alcun aggravio economico ed amministrativo per l'Amministrazione concedente, indipendentemente dal titolo di proprietà dell'apparecchiatura, le seguenti attività:

➤ **Manutenzione preventiva**

Per manutenzione preventiva si intende quanto previsto dalle normative di riferimento, ovvero le procedure periodiche che hanno lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano in qualche modo prevedibili e comunque di mantenere i dispositivi medici oggetto dell'appalto in condizioni funzionali adeguate all'uso o di soddisfacente operatività. È compresa all'interno della manutenzione preventiva la sostituzione di tutti i ricambi e i materiali necessari, sono compresi all'interno delle manutenzioni preventive anche gli interventi e i materiali necessari in occasione delle verifiche periodiche effettuate/richieste da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza.



Per ciascuna manutenzione preventiva dovrà essere garantita la redazione di un report firmato dal tecnico esecutore che andrà inserito nel fascicolo tecnico dell'apparecchiatura. I report dovranno essere siglati per presa visione anche dal Concessionario.

➤ **Controlli funzionali e adempimenti periodici previsti dalla legislazione e normativa vigente**

La taratura, calibrazione, conferma metrologica, controllo di qualità, laddove previsto, saranno a completo carico del Concessionario. Queste attività dovranno essere effettuate con l'utilizzo di strumenti certificati presso centri ACCREDIA o eventuali altri laboratori metrologici qualificati. Copia di tali certificati andrà allegato al fascicolo tecnico dell'apparecchiatura.

Rientrano nel presente capitolo anche i controlli di qualità e di convalida di processo delle apparecchiature di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione secondo le relative norme UNI nonché i controlli funzionali e/o prestazionali (IQ, OQ e PQ) delle apparecchiature presenti nelle strutture sanitarie sottoposte a criteri di accreditamento secondo norme GMP o similari.

Per l'effettuazione delle attività di taratura, calibrazione, conferma metrologica, controllo di qualità si dovranno applicare le normative vigenti.

Sono da inoltre intendersi a carico del Concessionario tutti i controlli e le verifiche a norma di legge previste sulle apparecchiature e tutti gli oneri derivanti dalla gestione amministrativa dei controlli stessi (denunce, dichiarazioni, tasse, costi relativi al personale specializzato, ecc.). A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tali controlli i test di qualità per impianti che utilizzano radiazioni ionizzanti e RM, verifiche previste per le attrezzature a pressione, convalide di processo, verifiche previste dall'INAIL per gli impianti RM e per le autoclavi etc...

L'esecuzione di tali attività dovrà essere inserita nel fascicolo tecnico dell'apparecchiatura.

➤ **Verifiche di sicurezza elettrica**

Tutto il parco tecnologico dovrà essere soggetto a verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme:

- CEI 62-148 "Apparecchi elettromedicali — Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali";
- CEI 62.5 generali;
- CEI 62.XX particolari e riferite specificatamente alle apparecchiature



elettromedicali;

- CEI 66.5 norma generale per le apparecchiature da laboratorio;
- Altre norme specifiche per ogni altro dispositivo sanitario elettromedicale/non medicale e sistemi. Il tutto nel rispetto della normativa di riferimento applicabile.

L'attività di verifica di sicurezza elettrica dovrà inoltre quindi essere effettuata e documentata nei fascicoli tecnici delle apparecchiature in occasione di:

- ciascun collaudo di accettazione per ciascuna apparecchiatura che venga acquisita indipendentemente dal titolo di proprietà, dopo una manutenzione correttiva particolarmente invasiva;
- in occasione delle verifiche periodiche effettuate/richieste da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza;

Relativamente alla periodicità, si precisa che l'attività di verifica di sicurezza elettrica dovrà svolgersi con la frequenza come indicate da norme per tutte le apparecchiature a qualsiasi titolo presenti presso l'Ente, indipendentemente dalla forma di presenza, il tutto secondo quanto previsto dalla norma di classificazione dei locali ad uso medico. Per ciascuna verifica di sicurezza elettrica dovrà essere garantita la redazione di un report firmato dal tecnico esecutore che andrà inserito nel fascicolo tecnico dell'apparecchiatura.

➤ **Manutenzione correttiva**

Per manutenzione correttiva si intende quanto previsto dalle normative vigenti, ovvero una manutenzione necessaria a fronte di un guasto, oppure su malfunzionamento identificato durante le attività di manutenzione preventiva, controlli funzionali o verifiche di sicurezza elettrica.

Il Concessionario deve farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione correttiva, compresi i casi di danno accidentale ed i danni dovuti a dolo, forza maggiore o eventi naturali (es. allagamenti, incendi).

Le attività di manutenzione correttiva dovranno essere eseguite nel rispetto delle indicazioni previste dal Fabbricante utilizzando ricambi, materiali e accessori necessari alla risoluzione del guasto originali o certificati compatibili dal produttore dell'apparecchiatura.

Sono comprese la riparazione e la sostituzione di accessori e materiali soggetti ad usura e di consumo di qualsiasi tipo. In caso di manutenzione correttiva su apparecchiature o accessori per i quali i produttori/manutentori autorizzati applichino, per la riparazione,



ASST Bergamo Est

formule di sostituzione della stessa marca e modello o, in alternativa di altri produttori/modelli, la sostituzione dovrà essere comunicata all'Amministrazione cedente. Sono ricomprese nella manutenzione correttiva le attività di rimessa a norma, ovvero tutte le procedure necessarie per far rientrare l'apparecchiatura verificata nei limiti imposti dalla normativa in vigore. Saranno completamente a carico del Concessionario le attività di rimessa a norma relative alle criticità riscontrate sulle apparecchiature.

Tutti gli interventi devono essere svolti nel rispetto delle prescrizioni del regolamento sui dispositivi medici e s.m.i.

Per ciascuna manutenzione correttiva dovrà essere redatto un report firmato dal tecnico esecutore e da un operatore del Concessionario, tale report andrà inserito nel fascicolo tecnico dell'apparecchiatura e dovrà indicare oltre il dettaglio delle attività anche tutto il materiale utilizzato.

Nel caso l'apparecchiatura non sia riparabile in sicurezza il Concessionario potrà dismettere il bene previa relazione da inoltrare all'Amministrazione cedente per approvazione ed indicazione sulla gestione del bene (smaltimento a carico del Concessionario, recupero etc).

➤ **Collaudi**

Ogni nuova attrezzatura, compresi i SW classificati come DM, dovrà essere sottoposta a prove di accettazione e collaudo.

I progetti inerenti all'installazione di apparecchiature emettenti radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (RM) dovranno essere conformi a quanto richiesto dalla legge e dalle normative e indicazioni tecniche.

I controlli di accettazione, di collaudo e di stato, dovranno essere debitamente firmati dal Fisico Medico incaricato e dal responsabile dell'apparecchiatura. I documenti dovranno essere debitamente conservati e consegnati al termine della concessione.

Il concessionario dovrà dare evidenza di tutta la documentazione relativa ai nuovi progetti, delle autorizzazioni necessarie all'installazione, dell'invio delle comunicazioni di pratica agli organi previsti nella legislazione, nonché di eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il concessionario dovrà, ad ogni nuova installazione o a ogni rimodulazione delle diagnostiche inviare il progetto proteximetrico, firmato dall'ERP incaricato.



Le apparecchiature dovranno essere denunciate nel portale INAIL.

Le apparecchiature dovranno essere correttamente iscritte in qualità di esercenti al portale STRIMS secondo le indicazioni ministeriali.

➤ **Attività relative alla proteximetria**

Tutte le attività relative alla radioprotezione della popolazione e del personale, secondo quanto previsto dal D. Lgs 101/2020 e successive modifiche e integrazioni, sono a carico del concessionario.

Al termine del periodo di concessione dovrà essere consegnata la documentazione relativa al personale esposto. L'obbligo informativo previsto dalla legislazione nazionale e regionale è a carico del concessionario.

L'obbligo formativo per il personale radio esposto sarà carico del concessionario e dovrà essere documentato al termine della concessione.

➤ **Aggiornamento, adeguamento tecnologico e vigilanza sulle apparecchiature**

Per aggiornamento tecnologico si intendono le attività di miglioria funzionale o di sicurezza non riconducibili alle attività previste ai precedenti paragrafi ovvero:

- eventuali necessità di aggiornamento tecnico a seguito di disposizioni legislative in materia;
- aggiornamento tecnico hardware e/o software tali da incrementare le funzionalità dell'apparecchiatura.

Sono altresì ricomprese e a carico del Concessionario la gestione dei richiami e degli avvisi di sicurezza e di tutte le conseguenti azioni preventive e correttive indicate dal Fabbricante come indispensabili per il corretto e sicuro impiego dell'apparecchiatura. L'esecuzione di tali attività richiede la redazione di un opportuno rapporto di intervento che dovrà essere inserita nel fascicolo tecnico dell'apparecchiatura.

Si ribadisce pertanto che sarà cura del Concessionario garantire l'aggiornamento costante dell'inventario di tutti i cespiti in uso, sia di proprietà dell'Amministrazione concedente, che del Concessionario medesimo che di terzi.

Tale inventario dovrà riportare, per ciascun cespite, almeno i seguenti dati:

- Tipologia e descrizione;
- Numero di inventario;
- Data e costo di acquisizione;
- Ammortamento.



I Beni Mobili dovranno essere restituiti all'ASST nello stato in cui erano alla data di consegna, salvo la normale usura e le sostituzioni, migliorie o addizioni effettuate dal Concessionario, o comunque per adeguamenti a norma di legge o altrimenti approvati dall'ASST (con la conseguenza che, in relazione a tali migliorie e addizioni, l'ASST non avrà alcun diritto di riduzione in pristino). Le apparecchiature fornite *ad integrazione o in sostituzione* dal Concessionario, durante il periodo di vigenza del contratto diverranno, al termine della stessa, di proprietà dell'ASST senza alcun indennizzo per il Concessionario.

Arredi e altri cespiti

Gli arredi e gli altri cespiti che ASST Bergamo Est darà in concessione al concessionario dovranno essere presi in carico dallo stesso previa redazione di apposito verbale, debitamente firmato dalle parti.

Il Concessionario nei 12 mesi successivi all'avvio della concessione dovrà effettuare a proprie spese una ricognizione puntuale e analitica dei beni mobili e delle attrezzature sanitarie presenti e date in concessione al momento della consegna attraverso un'attività propria di inventariazione.

Alla luce di quanto sopra il Concessionario dovrà rilasciare all'Amministrazione concedente una copia dell'inventario effettuato previa predisposizione di un verbale di consegna.

Si precisa che l'Amministrazione concedente si riserverà di fare periodicamente una verifica a campione di tutti beni inventariati.

Il Concessionario inoltre dovrà effettuare tutte le operazioni di riparazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dei cespiti e di sostituzione di eventuali parti di ricambio occorrenti per il loro funzionamento senza alcun onere aggiuntivo per l'ASST Bergamo Est.

Sarà onere del Concessionario fornire tutti gli arredi ed i cespiti necessari per la gestione dei servizi, ad integrazione di quanto già presente e saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti dal trasporto, montaggio, installazione e collaudo dove necessario.

Qualora per vetustà, riorganizzazione delle attività o per evidenze incorse durante le attività di manutenzione il Concessionario intenda dismettere un bene di proprietà dell'Amministrazione concedente, dovrà presentare una relazione evidenziando i motivi per cui si propone la dismissione.

L'Amministrazione concedente comunicherà quindi le modalità di gestione del bene (smaltimento a carico del Concessionario, recupero presso le proprie strutture etc).



ASST Bergamo Est

Al termine della Concessione, le attrezzature, gli arredi e tutti i beni mobili dovranno essere restituiti all'ASST nello stato di fatto e di diritto che risulteranno dall'inventario fisico alla data di scadenza del contratto.

Gli stessi dovranno essere adeguati rispetto alla qualità e quantità di prestazioni e servizi accreditati ed erogati oltre che sotto il profilo funzionale, operativo e tecnologico.

Si ribadisce che:

- Della consegna dei Beni Mobili, sia all'inizio che al termine del contratto, verrà redatto verbale in contraddittorio (tenendo conto delle eventuali sostituzioni).
- Le eventuali difformità riscontrate al termine del periodo rispetto ai corrispondenti verbali di consegna all'inizio dello stesso (tenendo conto delle eventuali sostituzioni), saranno oggetto di valutazione economica in accordo tra le parti e gli importi relativi in difetto saranno addebitati al Concessionario.
- Le ulteriori attrezzature sanitarie, mobili e arredi che il Concessionario, metterà a disposizione per lo svolgimento delle Attività rimarranno, al termine del contratto, di proprietà dell'ASST.

A maggior specificazione, si precisa che Il Concessionario, al termine della Concessione, è, in ogni caso, tenuto a riconsegnare alla ASST Bergamo Est attrezzature e arredi per un valore non inferiore a quello dei beni messi a disposizione all'avvio della concessione, risultanti dal verbale di consegna, rivalutato secondo gli indici ISTAT (Indice ISTAT FOI). Entro la data di scadenza della Concessione, l'Amministrazione concedente e il Concessionario dovranno redigere, in contraddittorio, un verbale al fine di far constatare le condizioni di manutenzione e conservazione dell'immobile e l'inventario dei cespiti.

A tal fine, 12 mesi prima della scadenza della Concessione, sarà attivata apposita Commissione paritetica per lo svolgimento di tale operazione di verifica.

Hardware e Software

Il Concessionario dovrà fornire alla struttura e a tutti i suoi servizi in sua gestione un sistema informativo che risulti completo, integrato con i sistemi regionali e conforme alla normativa con riferimento soprattutto alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione dei dati sanitari, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e garantire la sicurezza informatica di tutte le postazioni, applicazioni e dati in esse presenti. Il sistema deve essere composto da tutti i moduli in grado di gestire il patient journey e



ASST Bergamo Est

tutte le soluzioni applicative anche verticali in grado di gestire i dati identificativi, amministrativi e clinici del paziente nel rispetto della privacy del paziente e in completa sicurezza.

Il sistema messo a disposizione dal Concessionario deve essere inoltre interoperabile ovvero essere in grado di integrarsi e scambiare dati con altri sistemi sanitari presenti in Lombardia, come il sistema sanitario regionale, i sistemi di gestione delle emergenze, i laboratori di analisi e altre strutture ospedaliere, tutti i costi di integrazione che si rendono eventualmente necessarie con i sistemi informativi di ASST sono a carico dell'aggiudicatario.

Dal punto di vista infrastrutturale, l'aggiudicatario dovrà altresì gestire l'intera infrastruttura LAN (switch, router, firewall, access-point, wireless controller, webcam, controlli accesso, telefoni ip, ecc..) e connettività WAN in completa autonomia stipulando con i carrier di servizi di telecomunicazioni adeguati contratti per soddisfare le esigenze in termini di affidabilità delle connessioni e capacità adeguata ai propri bisogni, il sistema di telefonia anche mobile, la numerazione ed i contratti saranno di completa responsabilità dell'aggiudicatario.

Inoltre:

L'infrastruttura passiva di rete, presente come impianto all'interno dell'ospedale di Sarnico, potrà essere utilizzata dall'aggiudicatario previa stipula di apposito contratto con l'Azienda e in accordo con i servizi della ASST Bergamo EST (Tecnico e SIA). Eventuali interventi finalizzati alla sua evoluzione e sviluppo sono da considerare integralmente a carico del Concessionario.

Alcuni locali ove presenti armadi di rete in utilizzo condiviso tra l'ASST Bergamo EST e il Concessionario, sono da mantenere attivi e funzionanti, inoltre per quanto riguarda le attività sugli armadi condivisi sono da concordare tra le parti in corso di esecuzione del contratto di concessione.

ART. N. 8 : VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CANONE CONCESSORIO – TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE

La concessione ha un valore presunto stimato ai sensi dell'art. 179 del Codice, pari ad Euro 108.952.000,00=, relativi al periodo contrattuale di anni nove.

Il canone concessorio a base d'asta è costituito da:

- Canone su base fissa pari ad Euro 900.000,00=, oltre IVA, relativo al periodo contrattuale di nove anni.



Tale canone dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Si rimanda all'art. 3.4 del Disciplinare di Gara.

Pertanto il Concessionario sarà quindi tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente un canone fisso annuo incondizionato che risulterà dall'offerta economica proposta in sede di procedura di gara.

Il pagamento annuo del canone fisso dovrà essere eseguito in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, ciascuna in scadenza all'inizio del rispettivo trimestre.

ART. N. 9: RENDICONTAZIONE ECONOMICA

Alla fine di ogni esercizio il Concessionario presenterà all'ASST di Bergamo Est il rendiconto economico.

Ciascun esercizio, ai fini della redazione del rendiconto economico di cui al presente articolo, avrà la durata di 12 mesi e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno, tranne il primo esercizio che avrà inizio il giorno della decorrenza dell'efficacia del contratto e termine il 31 dicembre e l'ultimo esercizio che avrà fine al termine del periodo di durata del contratto. Il Concessionario dovrà tenere una contabilità separata relativa alle attività, nella quale dovranno figurare, all'attivo, i ricavi connessi all'attività medesima e, al passivo, tutti i costi diretti imputabili all'Attività. I costi generali e amministrativi sostenuti dal Concessionario, a livello di Direzione Centrale, saranno contabilizzati e imputati alla gestione della Struttura sanitaria, alla voce costi indiretti. I driver di ribaltamento dei costi indiretti dovranno essere chiaramente esplicitati ed avere il carattere della proporzionalità rispetto a parametri oggettivamente determinabili (volume di produzione, costi diretti).

L'ammortamento di ogni investimento effettuato dal Concessionario dovrà essere completato entro la data scadenza del contratto, in conformità ai Principi Contabili n. 24 dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Entro 8 giorni dalla data di approvazione da parte del Concessionario del proprio bilancio ai sensi di legge e di statuto, il Concessionario compilerà e consegnerà all'ASST un rendiconto annuale di gestione in relazione a ciascun esercizio, ai sensi dell'art. 2552 c.c..



In caso di contrasti sulla compilazione del rendiconto torneranno applicabili le norme del Codice Civile riguardanti la formazione del bilancio e del relativo conto economico nonché i principi contabili stabiliti dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Resta inteso che l'ASST non parteciperà ad eventuali utili/perdite derivanti dalle Attività, che resteranno ad esclusivo appannaggio/carico del Concessionario.

ART. N. 10: COSTI DI GESTIONE DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Graveranno sulla contabilità separata relativa alle attività sotto forma di costi di gestione di diretta imputazione tutti i costi della produzione indicati nell'art. 2425 del Codice civile ed in particolare le seguenti voci:

- le spese per i farmaci e dispositivi medici;
- le spese per consumo di acqua, luce, telefono, vigilanza notturna;
- assicurazioni varie, riscaldamento, pulizia dei locali e manutenzione ordinaria, per le parti assegnate per contratto;
- le spese per il personale, per consulenze ed eventuali borsisti;
- le spese per beni di consumo e per interessi passivi di gestione;
- le quote di ammortamento dei lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di messa a norma, sostenuti per l'attivazione e il funzionamento delle attività oggetto del contratto;
- le quote di ammortamento o di leasing delle attrezzature sanitarie e tecnico economiche acquisite per le attività e di ogni altra immobilizzazione materiale o immateriale;
- le spese per eventuali servizi occorrenti per la gestione e certificazione di qualità;
- gli interessi passivi per anticipazioni o mutui contratti per investimenti o altre attività inerenti alle attività.

ART. N. 11: CONTROLLO GESTIONALE

Il Concessionario, ai sensi degli artt. 2549 e ss. del C.C., fornirà all'ASST tutti gli elementi necessari per il controllo delle Attività da parte della medesima, dettagliati nel contratto.

Il rendiconto delle principali voci di costo e di ricavo dovrà essere predisposto sulla base dello schema fornito dall'ASST e presentato con cadenza trimestrale, entro 15 giorni dalla fine del trimestre, altresì i flussi relativi al debito informativo RL delle attività sanitarie secondo la periodicità prevista (entro 15 gg. Dall'invio in Regione Lombardia).



ART. N.12: SUBENTRO NEI CONTRATTI

Il Concessionario, al fine di garantire la continuità dell'attività, può subentrare immediatamente in tutti i contratti di forniture di beni e servizi stipulati dal vecchio gestore, ferma restando la sua facoltà di avvalersi, a seguire, di fornitori diversi. In ogni caso dovrà sempre e comunque essere garantita la continuità delle forniture e dei servizi. I costi dei contratti graveranno sul Concessionario sin dalla data di subentro nella gestione.

I rapporti di lavoro instaurati dal concessionario uscente continuano con il nuovo Concessionario ed i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano, ferma restando la facoltà di recesso ai sensi di legge.

ART. N.13: MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardo dei pagamenti dovuti all'ASST, nei termini previsti dagli atti di gara e dal contratto di concessione, verranno applicati gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

L' ASST potrà comunque rivalersi sul deposito cauzionale.

ART. N.14: DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DELLA GESTIONE

Il Concessionario non potrà cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, la gestione della Struttura Sanitaria, ad eccezione dei servizi non sanitari (*no core*).

La violazione dell'obbligo di cui sopra comporterà l'immediata risoluzione della concessione.

ART. N. 15: DEFINIZIONE RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA E DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE

I crediti ed i debiti sorti nel corso del contratto, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto, rimarranno in capo al Concessionario.

RICAVI

Le giornate di degenza relative a pazienti ricoverati, ma non ancora dimessi alla data di efficacia del contratto, saranno fatturate dal concessionario uscente al nuovo concessionario (ovvero all'ASST, nel caso in cui la stessa decida di riassumere la gestione diretta del Presidio) con le tariffe riconosciute dal S.S.N.



COSTI

Tutto quanto fornito alla Struttura sanitaria, dalla data di efficacia del contratto e intestato all'ASST, o al Concessionario uscente, comprese le utenze fino alla data della relativa volturazione, dovrà essere rimborsato, previo assoggettamento alle aliquote IVA vigenti se dovuto, dal Concessionario entrante, all'ASST e/o al Concessionario uscente. Eventuali spese per utenze in comune (riscaldamento) o per servizi su parti comuni dell'edificio saranno ripartite pro-quote millesimali.

SCORTE

Le rimanenze di materiale sanitario e non sanitario presenti nei magazzini della Struttura sanitaria, alla data di stipula del contratto, se e nei limiti in cui siano giudicate dal Concessionario entrante congrue, idonee all'uso e non affette da vizio di alcun genere, previa inventariazione fisica in contraddittorio delle parti, saranno valorizzate al valore più basso tra costo d'acquisto e valore di mercato (lower cost or market) e rimborsate dal nuovo gestore al Concessionario uscente.

La medesima procedura sarà adottata al termine del contratto tra il Concessionario e l'ASST o il nuovo gestore.

I pagamenti delle somme dovute per i rimborsi previsti ai precedenti punti relativi ai ricavi e costi, saranno effettuati dal Concessionario entrante entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

ART. N. 16: ASSICURAZIONI

Il Concessionario si impegna a stipulare e mantenere operante per tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza di assicurazione c.d. "**rischio locativo**" a garanzia della responsabilità civile incombente sul Concessionario, per i danni arrecati all'immobile oggetto di concessione, incluse aree, impianti, macchinari, attrezzature, arredi e quant'altro messo a disposizione al Concessionario per lo svolgimento delle Attività oggetto di gara.

Le somme assicurate non devono essere inferiori ai valori attuali dei beni immobili e dei beni mobili concessi in uso.

L'assicurazione deve comprendere tra l'altro la eventuale responsabilità dell'assicurato:

- connessa all'esecuzione e/o omissione di lavori di straordinaria manutenzione,
- per danni da interruzione e/o sospensione di attività,



ASST Bergamo Est

- per danni da inquinamento in relazione al malfunzionamento di impianti, attrezzature, macchinari,
- per danni derivanti da incendio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute.

Il massimale per sinistro/anno non deve essere inferiore ad **€ 15.000.000,00**.

In caso di sinistro, qualora le spese di ripristino dei beni danneggiati vengano sostenuti direttamente dal Concessionario, l'ASST si impegna sin da ora a rilasciare tempestivo nulla osta affinché la liquidazione del danno venga effettuata direttamente in capo al Concessionario.

Il Concessionario si impegna altresì a stipulare e mantenere operante per tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa a copertura della **responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCTO)**, derivante dalla esecuzione degli obblighi contrattuali di gestione, ivi compresa la responsabilità per atto medico, per danni a cose o persone o prestatori di lavoro che si dovessero verificare nello svolgimento dell'attività, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti, anche accidentali, connessi con lo svolgimento dell'attività, ivi comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti e, comunque, nessuna esclusa né eccettuata. Tale polizza dovrà prevedere:

- ✓ un massimale unico RCT non inferiore ad **€ 10.000.000,00** per sinistro e massimale unico RCO non inferiore ad **€ 5.000.000,00**
- ✓ l'operatività anche per le richieste ricevute nei dieci anni successivi alla scadenza del contratto purché afferenti a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto stesso.

Le garanzie devono essere operanti anche nei casi di dolo e colpa grave delle persone di cui il Concessionario deve rispondere. Quest'ultimo è responsabile anche dei danni derivanti da qualsiasi altro soggetto del quale si avvale per l'espletamento delle attività oggetto del contratto.

La polizza deve prevedere altresì la rinuncia di rivalsa dell'Assicurazione nei confronti del Concedente. In ogni caso il Concessionario è tenuto a manlevare il Concedente per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante dall'attività oggetto del contratto e/o attività complementari o accessorie, nonché a rifondere eventuali spese che



il Concedente dovesse sostenere in relazione a procedimenti civili o penali per fatti ed atti connessi alle predette attività.

Le polizze dovranno essere vincolate a favore della ASST.

Eventuali franchigie, S.I.R. (Self Insurance Retention), scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano comunque a totale carico del Concessionario e non possono essere opposte al Concedente.

Eventuali danni conseguenti a sinistri non coperti da adeguate polizze, a tutela dei rischi derivanti dalle attività connesse all'oggetto del contratto, saranno da addebitarsi esclusivamente al Concessionario.

Le polizze di assicurazione, prima del perfezionamento, dovranno essere prodotte in copia alla ASST che si riserva il diritto di richiedere modifiche delle stesse a proprio insindacabile giudizio, richiesta cui il Concessionario dovrà dare esecuzione immediatamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto. Avvenuto il perfezionamento, una copia delle polizze dovrà essere immediatamente trasmessa alla ASST, che potrà richiedere modifiche del testo anche nel corso della loro durata. In caso di modifiche in corso di durata delle polizze, l'appendice di variazione dovrà essere immediatamente trasmessa alla ASST.

Ogni eventuale variazione di polizza dovrà essere trasmessa tempestivamente alla ASST. Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Concedente copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente può provvedere direttamente al pagamento, avvalendosi della cauzione di cui all'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità di cui all'art. 53, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs. 36/2023, come precisato nel contratto. Anche in assenza del pagamento del premio, la polizza deve essere efficace fino alla restituzione dell'originale o di equivalente lettera liberatoria da parte del Concedente.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente potrà risolvere il Contratto ex art. 1456, comma 2, c.c.. con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.



Il Concessionario è tenuto inoltre a fornire le coperture assicurative:

- previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali per i dipendenti distaccati dalla ASST e messi a disposizione del Concessionario (infortuni, malattie professionali, kasko in favore dei dipendenti che debbano utilizzare in regime di missione il mezzo di proprietà per motivi di servizio, infortuni connessi alla guida dei veicoli per i dipendenti in missione);
- previste dai vigenti Accordi Contrattuali Nazionali a favore dei Medici Specialisti ambulatoriali operanti presso la Struttura sanitaria (RCT – Infortuni – Kasko).

Sebbene non rientri tra gli obblighi, è comunque consigliabile, anche in analogia alle vigenti coperture assicurative dell'ASST Bergamo Est, che l'Associante stipuli polizze per la copertura dei rischi Furto ed Elettronica, le cui condizioni e massimali sono lasciate al libero arbitrio dello stesso Concessionario.

ART.N.17: RECESSO E RISOLUZIONE DAL CONTRATTO

L'ASST ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato e nel contratto, l'inosservanza di leggi e/o di regolamenti, l'inadempienza delle norme del Codice Civile, espressamente incluso l'art. 2550, sono causa di risoluzione del contratto con il diritto, per la parte lesa, di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, oltre alla immediata perdita del deposito cauzionale da parte del Concessionario.

In particolare il contratto si risolverà di diritto alla dichiarazione ASST, di valersi della presente clausola, ai sensi dell'art. 1456 C.C., qualora il Concessionario:

- a) interrompa o sospenda le Attività sanitarie senza giustificato motivo;
- b) non adempia ai pagamenti derivanti dal contratto, decorsi i tempi previsti nella diffida ad adempiere;
- c) non rispetti i requisiti dell'accreditamento, quali a titolo esemplificativo: standard quantitativi inerenti la dotazione organica, requisiti organizzativi specifici, ecc.

In caso di risoluzione, recesso o scioglimento anticipato per qualsiasi causa del contratto si procederà alla redazione di un rendiconto finale di gestione in conformità a quanto disposto nel precedente articolo e con gli stessi criteri di ripartizione dell'utile ivi indicati, restando inteso che l'eventuale perdita risultante da tale rendiconto resterà a carico del Concessionario.



L'inosservanza degli obblighi informativi previsti dal contratto in capo al Concessionario nei confronti dell'ASST comporterà l'applicazione di una penale di € 500,00 per mese di ritardo.

ART. N. 18: PERSONALE

Il Concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dai soggetti dei quali la stessa si serve per l'espletamento dell'attività oggetto del contratto. Per assicurare le prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario si avvarrà di personale qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento, garantendo almeno l'organico minimo, e l'impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il Concessionario dovrà fornire sistematicamente all'ASST la lista nominativa del personale utilizzato come segue:

inoltre dei dati, di cui alla tabella sotto riportata, mezzo mail all'indirizzo risorseumane@asst-bergamoest.it nel rispetto delle scadenze previste dal monitoraggio quadrimestrale

- 1° quadrimestre = entro il 20/05
- 2° quadrimestre = entro il 20/09
- 3° quadrimestre = entro il 20/01

Ambito	Modalità	Strumenti
SANITARIO GESTIONALE		
Controllo quadrimestrale dei requisiti autocertificativi relativi agli standard del personale	Acquisizione quadrimestrale dei dati trasmessi alla ATS relativi alla autocertificazione degli standard di personale con evidenziazione di eventuali scostamenti	Acquisizione dell'autocertificazione inviata alla ATS

Al personale dipendente dell'ASST che opera presso l'Ospedale "Faccanoni" di Sarnico prima della sottoscrizione del Contratto sarà richiesto di rimanere alle dipendenze di quest'Amministrazione concedente, qualora non dovesse accettare, resterà distaccato e messo a disposizione del Concessionario.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ASST distaccato e messo a disposizione



ASST Bergamo Est

del Concessionario continuerà comunque ad essere disciplinato dalla normativa dei CC.CC.NN.LL. del personale del S.S.N. nonché dalle norme regolamentari adottate dall'ASST stessa in ordine al rapporto di lavoro del proprio personale dipendente.

L'ASST rimane titolare degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Concessionario rimborserà all'ASST i relativi costi del personale distaccato, comprensivi di IRAP se dovuta da parte dell'ASST per il personale medesimo. I pagamenti delle somme dovute all'ASST per il costo del personale distaccato saranno effettuati dal Concessionario entro 5 giorni dal ricevimento della fattura mensile.

Il Concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dai soggetti dei quali la stessa si serve per l'espletamento dell'attività oggetto del contratto.

Il Concessionario è tenuto a garantire a favore del personale dell'ASST distaccato e messo a disposizione del Concessionario medesimo, oltre a quanto previsto al precedente art. n.15, ASSICURAZIONI l'assicurazione per la RCT derivante dall'attività nonché l'assicurazione per spese legali e peritali in relazione a procedimenti di responsabilità civile o penale per fatti ed atti connessi all'attività nonché le polizze infortuni (conducenti) e sui veicoli a motore (kasko), tutte come previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti oltre ogni altra assicurazione prevista in qualsiasi momento dai CC.CC.NN.LL e da norme di Legge.

Il testo delle polizze dovrà rispettare le indicazioni di legge previste

Le polizze dovranno prevedere la rinuncia di rivalsa dell'Assicuratore nei confronti dell'ASST e relativi dipendenti e/o consulenti tutti.

Il Concessionario eserciterà il potere direttivo sul personale, coordinandolo anche per la gestione dei turni di servizio, delle ferie, delle assenze, ecc.

All'ASST spetta l'adozione di tutti i provvedimenti riguardanti il proprio personale dipendente in base agli elementi comunicati dal Concessionario. In particolare, il potere disciplinare rimarrà in capo all'ASST che lo eserciterà su segnalazione del Concessionario.

L'ASST non procederà alla sostituzione del personale distaccato che si assenti dal servizio, a qualsiasi titolo. Pertanto il Concessionario dovrà farsi carico ed organizzarsi in modo tale da sopperire alle assenze predette.

Il Concessionario dovrà provvedere con proprio personale alla sostituzione dei dipendenti dell'ASST distaccati che dovessero dimettersi, essere trasferiti o collocati a riposo.



L'ASST si impegna a non concedere o a far cessare il distacco del personale che non si renda disponibile a variazioni di attività nell'ambito delle proprie mansioni o a processi di riqualificazione e che comunque risulti non idoneo all'espletamento delle Attività.

ART. N. 19: GESTIONE DEL PERSONALE

Il Concessionario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

Il Concessionario esonera, pertanto, l'ASST Bergamo Est da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare da omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui alla presente Concessione e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa precitata.

Il Concessionario, inoltre, è l'unico soggetto responsabile della condotta dei propri dipendenti, anche nei confronti di terzi, in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Per assicurare le prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario si avvarrà di personale qualificato e l'impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità.

ART. N. 20: CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Concessionario, quest'ultimo è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il Concessionario dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione della "Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della LR n. 26/2017" e si impegna ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della LR n. 26/2017 a mantenere, in caso di riassorbimento del personale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) i livelli occupazionali dei lavoratori riassorbiti in base alla clausola sociale e ad applicare, nell'ambito dei contratti collettivi di settore, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della medesima LR 26/2017, quello più favorevole ai lavoratori sotto il profilo del trattamento economico.

Il Concessionario invierà entro trenta giorni consecutivi dalla stipula del contratto di concessione, l'elenco nominativo del personale riassorbito ed il relativo livello occupazionale di inquadramento, comparato con quello precedente sotto il profilo del



ASST Bergamo Est

contratto collettivo di settore applicato e del trattamento economico e rispettoso di quanto dichiarato ai fini della valutazione tecnico qualitativa in sede di offerta tecnica.

Con cadenza annuale, il Concessionario trasmetterà idonea documentazione utile a verificare il mantenimento del trattamento iniziale dei lavoratori.

In qualsiasi momento, l'amministrazione concedente potrà effettuare sopralluoghi presso la sede del Concessionario, con possibilità di verifiche documentali.

Nel caso in cui il Concessionario non inviasse la documentazione richiesta per il monitoraggio nei tempi stabiliti o nel caso in cui l'Amministrazione concedente riscontrasse delle anomalie e delle irregolarità, l'ASST Bergamo Est si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione contrattuale.

Per la concessione di cui trattasi sarà prevista qualora ne ricorrano i presupposti la clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché le politiche aziendali volte a garantire l'inclusività e la parità di genere.

E' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 1999.

In allegato al presente Capitolato Tecnico speciale descrittivo prestazionale (Allegato P4) si riporta l'elenco del personale dipendente del gestore uscente.

ART. N. 21: SICUREZZA DEL LAVORO E RISCHI DA INTERFERENZE

Prescrizioni generali

È fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 106" e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare, in ogni fase dell'attività oggetto del contratto, tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sono, inoltre, a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in



ASST Bergamo Est

materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Il Concessionario è altresì responsabile del mantenimento in sicurezza delle attrezzature e delle apparecchiature utilizzate che dovranno essere rispondenti alle norme di legge, nonché dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione degli operatori i Manuali d'Uso e Manutenzione e le Dichiarazioni di Conformità CE di tutte le attrezzature e apparecchiature prevedendo un addestramento specifico eseguito da persona esperta e sul luogo di lavoro con prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale ivi comprese le procedure di lavoro. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

L'ASST Bergamo Est, tramite i suoi funzionari, si riserva di richiedere specifiche prove, oppure di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltre a richiedere modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché le attrezzature/apparecchiature in uso siano rispondenti alla normativa vigente.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento dell'attività: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Tra gli obblighi derivanti al Concessionario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:

- rispettare regolamenti europei, nazionali, regionali e locali;
- rispettare le disposizioni interni, portati a sua conoscenza da ASST Bergamo Est ed impartite dagli Organi di Vigilanza (es.: ATS di Bergamo, VVF, Direzione Territoriale del Lavoro, ecc.);
- garantire agli operatori impiegati nel servizio lo svolgimento dei corsi di formazione, informazione e addestramento obbligatori ai sensi dell'“Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.”, corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto, addestramento sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento, nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività; in particolare, tutto il



ASST Bergamo Est

personale medico-sanitario dovrà essere in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni previste dalla vigente normativa per l'esercizio della relativa professione ed essere in regola con le iscrizioni agli albi professionali, ove esistenti;

- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;

- richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nell'esecuzione del contratto la collaborazione, nell'attuare il Piano d'emergenza/evacuazione aziendale: in tale contesto, potrà essere richiesto che il suddetto personale sia chiamato a far parte della squadra d'emergenza, in relazione alle norme connesse alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., che rimanda Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, ed all'aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione Incendi. per le strutture sanitarie del 18 settembre 2002, così come modificata dal D.M. 19 marzo 2015;

- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- individuare i dirigenti di cui al D. Lgs. 81/08 per l'attuazione delle misure di salute e sicurezza sul lavoro e per la vigilanza dell'organizzazione del lavoro in sicurezza;

- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, relativamente ai quali dovrà assicurare una informazione, formazione ed addestramento all'uso , ponendo in atto le verifiche necessarie al fine del reale impiego e del corretto uso degli stessi da parte del personale;

- controllare la rigorosa osservanza delle norme di salute e sicurezza sul lavoro da parte del proprio personale, di eventuali subappaltatori e/o altro personale che a qualunque titolo possa essere presente durante lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;

- predisporre tutte la segnaletica di sicurezza in riferimento al Titolo V del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sulla base dei risultati della Valutazione del Rischio, ivi compresa quella Incendi;

- redigere e tenere aggiornato il Documento di Valutazione di tutti i Rischi, ivi compreso quello Incendio, i Piani di Emergenza e le procedure di sicurezza indicando, nei documenti stessi, le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di



ASST Bergamo Est

sicurezza, le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- fornire all'Amministrazione concedente tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività data in concessione, che possa essere fonte di pericolo;

- attuare la cooperazione ed il coordinamento, con l'aggiudicatario ed ogni altro lavoratore presente nei luoghi di lavoro ove è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni e in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il Concessionario è tenuto, senza oneri a carico dell'ASST Bergamo Est, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse al contratto che saranno impartite dagli organi competenti.

Ferme restando le responsabilità dell'aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'ASST Bergamo Est ha la facoltà di controllare che l'esecuzione del contratto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso di inadempimento, di sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

Rischi da interferenze: attuazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

*"Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/08, precisa che **non è stato predisposto il DUVRI** in quanto: viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro."*

Si precisa che nemmeno le attività aziendali svolte nelle aree di pertinenza di ASST Bg est (**es. Casa di Comunità - Cra palazzina via Faccanoni n° 4**) determinano interferenze; sono da coordinare le attività di gestione dei rispettivi Piani di emergenza/evacuazione considerato che l'impianto di rilevazione incendi è unico per tutto il presidio e presieduto presso la portineria.

A tal fine l'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. verrà



ASST Bergamo Est

definita nella fase preliminare di esecuzione del contratto mediante riunione di coordinamento della sicurezza indetta da ASST Bergamo Est di propria iniziativa o su richiesta dell'aggiudicatario; la prima riunione di coordinamento avrà luogo prima dell'avvio dell'attività.

ART. N. 22 : DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA E DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE

I crediti ed i debiti sorti nel corso del contratto di concessione, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto di concessione, rimarranno in capo al Concessionario.

Ricavi

Le giornate di degenza relative a pazienti ricoverati ma non ancora dimessi alla data di efficacia del contratto, saranno fatturate dal Concessionario uscente al nuovo Concessionario (ovvero all'ASST Bergamo Est, nel caso in cui la stessa decida di riassumere la gestione diretta del Presidio Ospedaliero di Sarnico), con le tariffe riconosciute dal SSN. I pagamenti saranno effettuati dal nuovo concessionario entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

Tutto quanto fornito al Presidio Ospedaliero "Faccanoni" di Sarnico, dalla data di efficacia del contratto di concessione e intestato al gestore uscente, comprese le utenze fino alla data della relativa volturazione, dovrà essere rimborsato dal Concessionario entrante al Gestore uscente. Eventuali spese per utenze comuni o per servizi su parti comuni dell'edificio saranno ripartite pro-quote millesimali.

Le rimanenze di materiale sanitario e no sanitario presenti nei magazzini del Presidio Ospedaliero alla data di stipula del contratto, previa verifica e inventariazione fisica in contraddittorio delle parti, saranno valorizzate al valore più basso tra costo d'acquisto e valore di mercato e rimborsate dal nuovo Concessionario al gestore uscente.

Infine l'ASST favorirà per quanto possibile il passaggio delle competenze e consegne tutte dal vecchio al nuovo Concessionario. Detta operazione sarà però gestita interamente dalle due società e, dunque, l'ASST non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi o difficoltà che dovessero insorgere in merito alla stessa.

ART. N. 23: NORMA FINALE

Il Concessionario dovrà garantire la continuità assistenziale, impegnandosi a effettuare



ASST Bergamo Est

un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria, distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intera durata della concessione.

Il Concessionario, pertanto, per nessun motivo potrà sospendere o non eseguire, in tutto o in parte, le attività oggetto del servizio.

Eventuali sospensioni di funzioni o di attività dovranno essere comunicate all'ASST Bergamo Est con congruo preavviso, tale da garantire la continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuità assistenziale, il contratto di concessione potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Allegati:

Allegato P1: Prospetto dell'assetto organizzativo funzionale accreditato.

Allegato P2: Planimetrie.

Allegato P2a: Planimetrie Piano Interrato.

Allegato P2b: Planimetrie Piano Terra.

Allegato P2c: Planimetrie Piano Primo e Secondo.

Allegato P3: Elenco cespiti beni mobili, apparecchiature ed Attrezzature.

Allegato P4: Elenco Personale dipendente del Gestore uscente.